

**Verbale di ricognizione interpretativa
dell'Accordo 4 febbraio 2017
sulla confluenza nella Sezione II del Fondo Pensione di Gruppo
delle Sezioni a capitalizzazione individuale
delle forme pensionistiche aziendali complementari dotate di autonomia giuridica**

Il giorno 21 dicembre 2017, in Milano

UniCredit/Aziende del Gruppo,


e le Delegazioni di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali FABI, FIRST/Cisl, FISAC/Cgil, UILCA e UNISIN

premesso che

- in data 4 febbraio 2017 le Parti hanno sottoscritto - in attuazione dell'art. 3.1.2 dell'Accordo Programmatico di percorso dell'8 ottobre 2015 - l'Accordo per il trasferimento collettivo nella Sezione II del Fondo Pensione di Gruppo delle posizioni individuali in essere nelle sezioni a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale dei seguenti fondi pensione preesistenti:
 - Fondo Pensione per il Personale dell'ex Banca di Roma, iscritto all'Albo Covip col nr. 1162;
 - Fondo Pensione per il Personale della ex Cassa di Risparmio di Trieste Banca Spa - Ramo Credito, iscritto all'Albo Covip col nr. 1264;
 - Fondo di previdenza Gino Caccianiga a favore del Personale della Cassamarca Spa, iscritto all'Albo Covip col nr.1119;
- le Parti, a seguito degli approfondimenti effettuati in ordine a specifiche tematiche correlate all'attuazione delle intese sopracitate - che qui si intendono integralmente richiamate -, hanno condiviso l'opportunità di precisare gli aspetti di seguito sinteticamente riportati, anche al fine di fornire ai Consiglieri dei Fondi interessati chiarimenti utili per proseguire positivamente nell'attuazione operativa di quanto previsto in sede di contrattazione collettiva con l'Accordo del 4 febbraio 2017 e tenuto conto delle indicazioni dell'Organismo di Vigilanza:

1) In ordine all'attuazione dell'Accordo 4 febbraio 2017 di cui in premessa, essendo i Fondi Pensione (ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, DLgs 252/05) promanazione diretta delle fonti istitutive, gli adempimenti operativi da deliberati o da deliberarsi da parte degli consigli di amministrazione dei Fondi interessati, necessari per la realizzazione di quanto previsto dalle determinazioni delle fonti istitutive, non comportano responsabilità in carico ai componenti di detti consigli verso gli iscritti - anche in relazione al passaggio assembleare ritenuto non vincolante, altresì alla luce delle indicazioni di cui alla Comunicazione Covip del 19 maggio 2017 (che si allega) - in quanto assunti in adempimento di obbligazioni definite in sede di contrattazione collettiva.

2) Per quanto riguarda il trasferimento delle posizioni individuali al Fondo di Gruppo di cui all'Accordo 4 febbraio 2017 sopracitato, le Parti si danno reciprocamente atto che il trasferimento stesso viene attuato senza alcuna spesa a carico degli iscritti ai rispettivi fondi interessati.



- 3) Con riferimento all'imputazione delle spese amministrative/gestionali, le Parti confermano e chiariscono che:
- per gli iscritti "ante" alle Sezioni 2 dei fondi indicati in premessa si mantengono le modalità già in essere negli Statuti dei fondi trasferenti;
 - per gli iscritti "post" alle Sezioni 2 vengono applicate le spese previste dal Fondo di Gruppo e con pari decorrenza viene innalzata la contribuzione a carico aziendale al 3% dell'imponibile TFR.
- 4) Avuta presente la composizione degli asset dei fondi trasferenti e in riferimento alla previsione dell'art. 3, 5° co., dell'Accordo 4 febbraio 2017 in ordine al conferimento di detti asset in apposite evidenze contabili separate (cd. 'silos') rispetto all'attuale patrimonio del Fondo Pensione di Gruppo, le Parti - allo scopo di evitare agli iscritti dei fondi trasferenti eventuali minusvalenze conseguenti al processo di uniformazione alla Gestione Multicomparto del Fondo Pensione di Gruppo - si danno reciprocamente atto che l'uniformazione in parola avverrà in via progressiva tenendo conto anche delle scadenze dei singoli investimenti.
- 5) Le Parti - atteso anche il riconosciuto primario interesse dell'ordinamento alla concentrazione delle forme complementari, secondo gli obiettivi indicati nel tempo dall'Organismo di Vigilanza - con riferimento al completamento del complessivo progetto di cui alla cd. "fase 3" relativa alla confluenza dei Fondi/Sezioni di Fondi a prestazione definita operanti nel Gruppo di cui all'Accordo Programmatico di Percorso 8 ottobre 2015, avuto presenti le complessità dell'iter necessario a detta confluenza nel Fondo Pensione di Gruppo, concordano sin da ora di valutare, ove si renda necessario, la proroga - comunque non oltre il 30 giugno 2019 - dei rispettivi Organismi Sociali il cui mandato scada nel corso dell'anno 2018.

Dichiarazione delle Parti

Le Parti si impegnano a richiedere al Consiglio di Amministrazione del Fondo di Gruppo una relazione tecnica sulle modalità di passaggio delle posizioni individuali delle cd Sezioni 2 interessate dal presente trasferimento.

UniCredit/Aziende del Gruppo

FABI

FIRST/Cisl

FISAC/Cgil

UILCA

UNISIN

F. Fabiani
C. P. L. O. W.

Stattin
...

...
...

...
...